

C.I.S.S–A.C.
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI CALUSO**

OGGETTO: RINNOVO DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI TERRITORIALI. **CIG. 96439821B6**

IMPORTO: Euro 1.898.265,47- oltre IVA.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato nel seguente modo: Risorse del CISSAC, dell'ASLTO4 e della Regione Piemonte

APPALTATORE: Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS, con sede in Torino Via Sondrio n. 13 - C.F. 03747970014 (capogruppo)- CRESCERE INSIEME SOC. COOPERATIVASOCIALE, con sede in Torino, Via Eritrea 33/M– C.F. 02467680019 (mandante) – EDUCAMONDO SOC. COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Torino, Via Lulli, n. 8/7- C.F-P.I. 07622480015 (mandante)=====

Con la presente Scrittura Privata redatta su supporto informatico da conservarsi nella raccolta, del Segretario del C.I.S.S-A.C., =====

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di marzo presso la sede del C.I.S.S–A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO =====

Tra

da una parte: - Graziella Benvenuti nata a Ivrea (To) il 14 dicembre 1969, domiciliata, per questo atto, presso la sede del C.I.S.S–A.C. in Caluso, via San Francesco d'Assisi n° 2, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del C.I.S.S–A.C. (C.F: 07264440012), che rappresenta nella sua

qualità di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Consorzio” =====

dall'altra parte: - Borgo Antonio nato a Torino il 14 marzo 1965 residente in
Santhià (VC) Via Bixio n. 5, che interviene in questo "Atto" in qualità di
procuratore speciale, come risulta da procura speciale rep. N. 8622-7019,
della Ditta “Cooperativa Sociale Animazione Valdocco s.c.s. con sede in
Torino, Via Sondrio n. 13, partita I.V.A. n. 03747970014, impresa-capo
gruppo mandataria del “raggruppamento temporaneo” di imprese costituito
con atto pubblico notarile repertorio n. 12161-9924, conservato agli atti. ==
Detto “raggruppamento temporaneo” di imprese, che nel contesto del
presente atto sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore", è costituito fra:

- COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.
con sede in Torino, Via Sondrio n. 13, iscrizione alla camera di
commercio di Torino n°583936, partita I.V.A./C.F. n. 03747970014,
(mandataria), =====
- CRESCERE INSIEME SOC. COOPERATIVASOCIALE, con sede
in Torino, Via Eritrea 33/M – C.F. 02467680019 (mandante)=====
- EDUCAMONDO SOC. COOPERATIVA SOCIALE, con sede in
Torino, Via Lulli, 8/7 - iscrizione alla camera di commercio di Torino
n° TO- 908003- C.F-P.I. 07622480015 (mandante); =====

PREMESSO

- che con propria Determinazione a contrarre n° 8 dell'08.11.2019 veniva
indetta una procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto del "servizio di assistenza domiciliare, cure
domiciliari di lungo assistenza e assistenza domiciliare integrata; del
servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli
alunni disabili; del servizio di educativa territoriale, per il periodo

01.03.2020-28.02.2023; =====

- che, in attuazione della suddetta determinazione a contrarre, è stata espressamente prevista nei documenti di gara (art. 3 del Capitolato e art. 4 del disciplinare) l'opzione di rinnovo per anni tre, computando il relativo importo presunto nel valore stimato dell'appalto; =====
- con determina n. 1 del 04.02.2020 è stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra: COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO scs ONLUS, con sede in Torino Via Sondrio n. 13- (capogruppo)- CRESCERE INSIEME SOC. COOP.SOCIALE SIGLABILE CR, con sede in Torino, Via Eritrea 33/M – (mandante) – EDUCAMONDO SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Torino, Via Lulli, n. 8/7- (mandante), il servizio di assistenza domiciliare, cure domiciliari di lungo assistenza e assistenza domiciliare integrata; del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni disabili; del servizio di educativa territoriale. – periodo 01/03/2020–28/02/2023. (CIG 8094633E74); =====
- con determina n° 3 del 27/02/2020 la suddetta aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara; =====
- che il servizio, in base all'articolo 3 del capitolato speciale, ha avuto una durata triennale. Il medesimo articolo 3 prevede la possibilità di *“rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori tre anni, per un importo pari a quello di aggiudicazione;* =====
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2023 la dott.ssa Benvenuti Graziella è stata confermata nell'incarico di RUP

del contratto d'appalto per la gestione dei servizi di cui in oggetto per il periodo 01.03.2023-28.02.2026 ed alla stessa è stato fornito l'indirizzo di procedere al rinnovo del contratto ai sensi dell'art.3 del capitolato speciale d'appalto e dell'art.4 del disciplinare di gara;

- che con determinazione del Direttore-in qualità di RUP n°4 del 24/02/2023 è stato disposto il rinnovo del contratto d'appalto n° Rep. 63 per ulteriori anni tre con decorrenza 01.03.2023. tanto premesso le parti

convengono e stipulano:

Art. 1. Oggetto. =====

1. Il Consorzio rinnova l'affidamento per tre anni, decorrenti dal 1° marzo 2023, all'Appaltatore che accetta senza riserva. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione alle medesime condizioni di cui al contratto qui rinnovato, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. =====

Art. 2. Importo contrattuale =====

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto per il periodo di rinnovo dell'affidamento è di euro 1.898.265,47 oltre IVA. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto. =====

2. Si precisa che gli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a €. 00,00=====

3. Con riguardo al servizio di assistenza all'autonomia ed alla *comunicazione degli alunni disabili reso nelle Scuole superiori* (la cui titolarità è in capo alla Città Metropolitana di Torino ed il cui importo presunto annuo ammonta ad euro 36.000,00), la Stazione Appaltante si riserva sin da ora, la riduzione totale o parziale del relativo importo contrattuale per cessate esigenze da parte della Città Metropolitana di Torino

ovvero nel caso di diverse indicazioni da parte della stessa in merito alle modalità di gestione del suddetto servizio=====

Art. 3. Adeguamento del corrispettivo =====

Nessuna variazione o addizione al CSA e ai documenti regolanti il servizio può essere introdotta dall'Appaltatore. =====

L'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto (rubricato "REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO") dispone che: *"Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario. Durante la gestione del servizio, oggetto dell'appalto, il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del servizio.* =====

Il presente contratto è sottoposto alla revisione dei prezzi calcolando la percentuale di aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di contratto. Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dalla Stazione Appaltante a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla richiesta formale pervenuta all'ufficio protocollo del Consorzio";=====

Così come già stabilito in apposita appendice contrattuale transattiva, conservata agli atti, con riferimento al contratto originario con effetto dal mese di giugno 2022, le parti stabiliscono che la revisione del prezzo d'appalto venga effettuata secondo l'indice di adeguamento pattiziamente stabilito del 3,5%; che verrà applicato per tutto il periodo di esecuzione del servizio.=====

Le parti stabiliscono che per tutto il triennio di rinnovo qui convenuto verrà applicato, per ciascuna annualità, l'adeguamento del prezzo secondo le modalità indicate nell'appendice contrattuale transattiva, che costituisce parte integrante del presente contratto di rinnovo.=====

Per tutto il periodo di rinnovo contrattuale, l'eventuale modifica dell'indice di adeguamento potrà avvenire solamente in diminuzione. In particolare, l'eventuale modifica potrà avvenire al momento della richiesta di adeguamento, che la Coop. Valdocco trasmetterà al mese di marzo di ogni annualità di esecuzione del servizio, qualora l'indice FOI aggiornato dall'ISTAT risulti inferiore all'indice del 3,5% pattiziamente previsto.=====

L'appaltatore dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere l'adeguamento dei prezzi per l'eventuale modifica del contratto collettivo di settore che dovesse essere disposta nel periodo di vigenza del contratto con CISSAC, ivi compreso a seguito di eventuale rinnovo, nonché a richiedere l'adeguamento dei prezzi che dovesse eventualmente essere disposto in forza di normative emergenziali, collegate all'aumento del costo dei materiali e della vita.=====

Art. 4. Termini di esecuzione, modalità di esecuzione e penali =====

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui al CSA.=====

1. I servizi oggetto del presente rinnovo contrattuale avranno la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/03/2023=====
2. Al termine il contratto scadrà automaticamente senza necessità di preventiva disdetta, né comunicazione preventiva=====

Art. 5. Proroga tecnica =====

Al termine del periodo di rinnovo triennale qui stabilito, la durata del servizio in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (in ogni caso non superiore a sei mesi). =====

Durante questo periodo di proroga tecnica, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni previste dal medesimo=====

Anche con riferimento al periodo di proroga tecnica troverà applicazione quanto previsto all'art. 3, comma 5 e ss., in merito all'adeguamento del prezzo sulla base dell'indice ISTAT. =====

Art. 6 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari =====

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle forniture disciplinate dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. =====

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo della gara **CIG 94439821B6**.=====

3. Qualora modificati rispetto a quello già noto e già comunicato,

l'appaltatore si impegna a comunicare al consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. =

4. L'appaltatore si impegna a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. =====

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 Garanzie ed Assicurazioni=====

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa n. 96 192446083 rilasciata dalla UNIPOLSAI assicurazioni spa, agenzia di Torino, in data 28/02/2023 dell'importo di € 189.826,55, secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed art.10 del CSA. =====

2. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

3. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 del CSA l'appaltatore ha prodotto copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e

dipendenti e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, acquisita agli
atti=====

Art.8 Valore delle premesse e degli allegati=====

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del
Contratto: il disciplinare di gara, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

Art.9 Spese contrattuali=====

Le parti per la registrazione del presente contratto chiedono, ai sensi dell'art.
40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 l'applicazione della tassa fissa. =====
Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente
contratto, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti,
nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico della RTI che l'assume.

Art. 8. Controversie=====

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto è devoluta la
competenza esclusiva del giudice ordinario, foro di Ivrea. =====

Art. 9. Trattamento dei dati personali =====

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e
prima della sottoscrizione del presente Contratto: =====
- le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.
mm. e ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa
il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e
l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che
spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. =====
2. Le parti si impegnano a sottoscrivere successivamente alla stipulazione del
presente contratto l'appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento (EU) 2016/679 - Responsabile esterno del trattamento dei
dati personali, allegato al disciplinare di gara.=====

Art. 9. Clausole finali =====

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli
effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.=====

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Capitolato tecnico
ed alla normativa di settore vigente. =====

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, la presente
scrittura non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modificazioni e
integrazioni e viene redatta in modalità elettronica. =====

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art.32 comma 14 del
D.lgs n.50/2016 e dell'art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (Codice
Amministrazione Digitale).=====

IL CISSAC

L'APPALTATORE